

Investimenti in beni 4.0: interconnessione tardiva solo se il bene soddisfa da subito i requisiti previsti

L'interconnessione "tardiva" per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.

Lo ha chiarito con la risposta a **interpello** n. 394 dell'8 giugno l'Agenzia delle Entrate, riportando il parere del **Ministero dello Sviluppo economico**.

La fattispecie riguarda una società che acquista e installa, su macchinari già acquistati dal 2017 e concessi in noleggio, un particolare apparecchio dotato di relativo software, per interconnettere i beni (carrelli elevatori) ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società.

Viene chiesto "se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni di industria 4.0" e "se è possibile applicare l'agevolazione (iper-ammortamento o credito di imposta 4.0) oltre che al costo di acquisto del dispositivo e del software che consentono l'interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi".

In via preliminare, il Mise afferma che il riconoscimento dei **benefici** previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione, in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il soddisfacimento di alcune

caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso in una delle voci degli Allegati A e B alla L. 232/2016.

Sul piano generale, le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, può essere soddisfatta anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Al riguardo, nella circolare n. 4/2017 è stato precisato che: “il «ritardo» nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”.

L’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Tali considerazioni, viene precisato, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.

Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità ai benefici 4.0.

Dispositivi autonomamente agevolabili

Per converso, secondo il MISE, l'applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell'Allegato A ovvero in quanto relativi all'intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.

In merito poi alla componente software, viene precisato che il software di sistema (stand alone), se riconducibile a uno di quelli previsti dall'allegato B (come pare essere il software descritto dalla società, idoneo a consentire l'interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Da ultimo, viene ricordato che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione devono essere mantenute per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0, documentati dall'impresa con un'adeguata e sistematica reportistica.

Conservazione fatture elettroniche via Agenzia Entrate, servizio disponibile anche ante-adesione

Nella giornata del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha comunicato sul proprio sito di aver reso disponibile una nuova funzionalità che consente di portare in conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate mediante **Sistema di Interscambio**.

Al momento dell’adesione all’accordo di servizio, il soggetto passivo potrà indicare una data a esso antecedente, a partire dalla quale verranno “conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo”.

Se si sceglie, invece, di non specificare una data di **“recupero retroattivo”** verranno portate in conservazione esclusivamente le fatture transitate via SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Un elemento di particolare interesse concerne il fatto che, sulla base di quanto riportato dall’Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel caso in cui si sia già sottoscritto in passato un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intenda sfruttare la nuova possibilità, si potrà revocare il precedente accordo di adesione sottoscrivendone uno nuovo.

A titolo meramente esemplificativo, chi avesse aperto la

Partita Iva il 5 gennaio 2021 e decidesse di aderire oggi al servizio, potrebbe quindi richiedere di portare **in conservazione** le fatture emesse e ricevute dalla data di inizio di attività, senza necessità di procedere al caricamento “manuale” dei documenti transitati dal SdI sino alla data di adesione.

Si tratta di una funzionalità che risponde sostanzialmente alle istanze degli addetti ai lavori che a più riprese avevano auspicato un intervento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla conservazione “automatica” delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio.

In particolare, alcuni sindacati di categoria avevano richiesto che la stessa Agenzia si facesse direttamente carico dell’adempimento, a prescindere dal momento in cui il contribuente avesse deciso di aderire al servizio di conservazione gratuito.

La novità viene presentata a pochi giorni dal 10 giugno 2021, scadenza del termine per concludere il processo di conservazione dei documenti informatici relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il DL “Sostegni” (art. 1 comma 10 del DL 22 marzo 2021 n. 41) aveva, infatti, previsto il differimento di tre mesi della scadenza “naturale” prevista dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014, motivando tale decisione con le difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Considerato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro tre mesi dal termine di **presentazione delle dichiarazioni annuali** relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, in assenza della proroga le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.

Il differimento era stato accolto positivamente, in particolare, dai soggetti che avevano aderito al servizio di conservazione messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2019.

Va sottolineato, infatti, come le precedenti funzionalità rendessero necessario portare “manualmente” in conservazione le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio sino alla data di adesione.

Ad esempio, chi avesse deciso di avvalersi del servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 ottobre 2019, avrebbe dovuto portare volontariamente in conservazione i documenti transitati dal Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019 sino al giorno in cui era stata manifestata l'adesione.

Ancora possibile la procedura manuale

Benché con le nuove funzionalità il caricamento manuale appaia circoscritto a casi piuttosto limitati, si ricorda che il servizio di conservazione “prevede l’acquisizione di documenti «file fattura» con dimensione massima pari a 5MB”, mediante accesso alla sezione “Nuovo invio in conservazione” dell’area riservata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il sistema prevede anche l’acquisizione di cartelle compresse contenenti “non più di 10 file fattura” che vengono “estratti e processati singolarmente” (cfr., in proposito, il “Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata al 3 giugno 2021).

(MF/ms)

Progetto “Mentoring al femminile”: aperte le candidature per le nostre associate

Il **Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio** e **Federmanager Lecco** propongono un'iniziativa con l'obiettivo di offrire un sostegno alle lavoratrici durante momenti di cambiamento e di crescita professionale.

Il progetto vuole supportare **talenti al femminile**, mettendo l'esperienza, la conoscenza e la competenza delle **Mentor** a disposizione di persone più giovani, le **Mentee**, che necessitino di un confronto sui vari ambiti dei loro percorsi personali e lavorativi.

Le Mentor ricoprono varie funzioni aziendali (in aree quali HR, vendite, marketing, finance, etc.) e provengono da diversi settori; ognuna di esse metterà a disposizione, a titolo gratuito, **sei ore del proprio tempo**, da distribuire nell'arco di due mesi, in base alle disponibilità sua e della Mentee.

Diversi e numerosi i temi che potranno essere oggetto del mentoring. Da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi a problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro, al rafforzamento del proprio ruolo in azienda, all'analisi del percorso di carriera.

Per le candidature, come Mentor o Mentee, e per maggiori informazioni contattare la **Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio** allo 0341.282822 (Stefania Giussani) oppure Federmanager 347.0457169 (Clara Corti).

Si allega la presentazione del progetto.

(SG/sg)

[3505_PRESENTAZIONE_Mentoring.pdf](#)
[Download](#)

Ponte sul torrente Varrone a Premana (Lecco): limitazioni al transito

Si segnala che sono state introdotte alcune **limitazioni** ai veicoli in transito sul ponte a scavalco del torrente Varrone, Sp 67 della Valsassina, in prossimità dell'abitato di **Premana**, per ragioni di cautela e sicurezza. In particolare, da lunedì 7 giugno 2021 e fino a revoca, **non sono più ammessi mezzi di massa superiore a 33 ton** e occorre rispettare il distanziamento di 30 metri per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton.

In allegato si trasmette l'ordinanza integrale della Provincia di Lecco, settore viabilità.

(SN/am)

[3515_N.L._pp_-](#)
[_Ordinanza_ProvLC_limitazioni_transito_Ponte_Varrone.pdf](#)
[Download](#)

Ripresa delle attività economiche e sociali: linee guida per corsi di formazione e congressi

La nuova linea guida del governo per la ripresa delle attività economiche ancora sospese a causa della pandemia, aggiorna le precedenti linee guida, già vigenti nell'estate dello scorso anno, alla luce della maggiore esperienza e consapevolezza dei rischi esistenti.

Tra gli ambiti oggetto di guida, si segnalano in particolare e si allegano le due schede di maggiore rilievo fra le aziende associate, la scheda sui **corsi di formazione** e quella su **congressi ed eventi fieristici**, ma si rimanda al testo integrale per le altre eventuali attività economiche o sociali di interesse.

Il DL n.65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19” vigente dal 18 maggio 2021 stabilisce il riavvio della possibilità della **formazione in presenza**: all'art. 10 “Corsi di formazione” al c.1. il testo recita: dal 1° luglio 2021, **in zona gialla**, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, c.14, del DL n.33 del 2020.

Lo svolgimento dei corsi torna dunque possibile in presenza, purchè si rispetti la distanza fra le persone e si garantisca un ricambio d'aria adeguato, redigendo un protocollo conforme alle linee guida prima citate.

Anche lo svolgimento di **congressi, convegni e fiere** è fattibile purchè le sale e gli spazi vengano allestiti nel rispetto delle ormai note misure di prevenzione del contagio, aggiornate nel protocollo che si allega per tutti i dettagli

del caso.

(SN/bd)

[3508_N.L._22_- LineaGuida_CONGRESSI_ED_EVENTI_7giugno2021.pdf](#)
[Download](#)

[3510_N.L._22_- LineaGuida_CORSI_DI_FORMAZIONE_7giugno2021.pdf](#)
[Download](#)

[3512_N.L._22_-](#)
[_LineaGuida_MinSaluteRipresaAttivita_TUTTE_29052021.pdf](#)
[Download](#)

Promemoria scadenza Mud: 16 giugno 2021

Si ricorda alle aziende associate obbligate che il termine per la presentazione del modello Mud 2021 è fissato al **16 giugno 2021**. La scadenza era già stata annunciata con la [circolare Api n.108 del 3 marzo 2021](#).

Soggetti obbligati (il d.lgs. 116/2020 non ha introdotto novità sui soggetti obbligati)

Le imprese e gli enti **produttori iniziali** di

- **rifiuti pericolosi**
- **rifiuti non pericolosi** che hanno **più di dieci dipendenti** e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

Nota 1: risultano di fatto **esonerate** dalla presentazione del Mud **le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi**, mentre rimane l'obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell'attività.

Si segnala la pagina di riferimento sul [sito della Camera di Commercio Come-Lecco](#).

Vi invitiamo a tenere agli atti la ricevuta di presentazione, per eventuali controlli.

In caso di mancata presentazione, come previsto dall'art.258, c.1 D.lgs. 152/2006, la sanzione è minima (da 26 a 160 euro) purchè la presentazione del Mud sia effettuata entro 60 gg dalla scadenza ordinaria. Se la dichiarazione viene omessa, oppure è incompleta o inesatta, la sanzione è compresa fra 2000 e 10.000 euro.

(SN/bd)

Covid-19: nuovo sistema telematico di segnalazione e tracciamento dei contatti in azienda

In seguito sarà data più dettagliata informazione, nel frattempo si comunica che è pronto il nuovo sistema telematico di tracciamento dei contatti Covid in azienda, preparato da

Ats Brianza. Si tratta di un sistema simile a quello collaudato con le scuole anche se la numerosità delle aziende rende impossibile dare preliminarmente le credenziali di accesso a tutte. Al momento sono in corso di invio le credenziali ai medici competenti, che ricevono direttamente le indicazioni per l'uso.

Il sistema dovrebbe ridurre considerevolmente il giro di comunicazioni tra medici competenti e operatori Ats per accelerare la gestione dei provvedimenti. Speriamo comunque che i casi di contagio continuino a diminuire e che quindi ci sia sempre meno bisogno di questo supporto.

(SN/bd)

Rapporto 2020 sul mercato del lavoro nel Lecchese: il sistema è in difficoltà, ma non crolla

Nella mattinata di martedì 8 giugno si è svolta la presentazione dell'**11° Rapporto annuale sul mercato del lavoro lecchese** con i dati consolidati per il 2020.

Il rapporto è stato realizzato da Provincia di Lecco, Camera di Comercio di Como-Lecco e Network Occupazione Lecco nell'ambito del progetto “Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco”, operativo dal 2009.

Il tradizionale appuntamento ha rappresentato l'occasione per analizzare come la pandemia abbia influito sull'andamento del sistema occupazionale lecchese e per discutere delle prospettive di uscita dalla crisi provocata dalla diffusione

del Covid-19.

Il tasso di occupazione a Lecco resta comunque fisso al 68,9% (uomini al 76,9% e donne al 60,7%, entrambi stabili), mentre **il tasso di disoccupazione totale scende dal 5,3% al 5,2%** (uomini al 3,8% dal precedente 3,9; donne dal 7,2 al 7%).

Rispetto al tasso di attività dell'Istat, Lecco è 12a in Italia, mentre è 6a per il tasso di occupazione, migliore in Lombardia. Per il tasso di disoccupazione invece 16a. Analizzando la distribuzione dei posti di lavoro in provincia, la vocazione manifatturiera si conferma, con il 38% del totale, ma continua a crescere anche la quota dei servizi.

In allegato, il report integrale e una sintesi.

(TM/tm)

[3519_RapportoMercatoLavoro_Lecco_2021_finale_ABSTRACT.pdf](#)
[Download](#)

[3521_RapportoMercatoLavoro_Lecco_2021.pdf](#)
[Download](#)

Made in Api | Puntata 3: Tag srl

È online la terza puntata di "Made in Api", la video-rubrica dedicata alle nostre aziende associate.

In questo episodio fari accesi sulla **Tag srl** in cui **Antonino Silipigni**, amministratore delegato e fondatore, racconta la nascita della sua impresa che si occupa di trattamenti termici d'avanguardia.

Fabio Sacchi, responsabile customer service, e **Elena Del Piero**, direttrice di produzione, ci conducono all'interno dei

due stabilimenti a Cremella e Dolzago.

Infine **Laura Silipigni**, area management di Tag srl e presidente del Gruppo Giovani di Api, spiega il rapporto dell'azienda con la nostra associazione di categoria.

[**CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO**](#)

Unital - Confapi: siglato l'accordo per il rinnovo del Ccnl legno-arredo

In data 31 Maggio 2021 Unital-Confapi e le organizzazioni sindacali di categoria Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Fenal-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl per i **lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali**.

Il nuovo ccnl decorre dal 1° gennaio 2021 e avrà validità fino al 28 febbraio 2023, per una durata complessiva di 3 anni.

La parte economica prevede un **incremento di 50 euro dal primo gennaio 2021**, che a gennaio di ogni singolo anno sarà ridefinito, riconfermando il meccanismo di calcolo basato sull'andamento inflattivo dell'anno precedente.

Il nuovo accordo rivede la struttura contrattuale del lavoro a tempo determinato e del lavoro somministrato, con un sostanziale ampliamento delle attività stagionali, che garantirà alle aziende la flessibilità necessaria per affrontare l'andamento discontinuo del mercato e metterà a disposizione altri utili strumenti per rispondere all'aumento della domanda in vista della ripresa del settore.

L'accordo introduce inoltre la disciplina del telelavoro e del

lavoro agile, in modo da dare certezze alle imprese e consentirne un utilizzo più funzionale alle esigenze aziendali.

Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell'ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unital-Confapi di imminente pubblicazione.

(FV/fV)

[3487_IpotesiAccordoCCNL_Unital_31_mag_2021.pdf](#)
[Download](#)